

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

TRA

F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.R.L.

Partita IVA / Codice Fiscale 01383390125
con sede legale e domicilio in Via degli Orsini n.c. 9 - 21013 Gallarate (VA)
Telefono 0331/78.25.69 Fax 0331/77.58.66
E-mail: info@regallarate.it / PEC: 01383390125.varese@pec.ance.it
in persona del Legale Rappresentante Sig. Re Mario
(Impresa Subappaltante)

E

S.A.I.M.P. S.R.L.

Partita IVA / Codice Fiscale 00756750121
con sede legale in Via C. Beccaria n.c. 3 - 21049 fraz. Abbiate Guazzone di Tradate (VA)
Telefono 0331/84.96.13 Fax 0331/84.44.98
E-mail: info@saimp.net / PEC: saimpsrl@secmail.it
in persona del Legale Rappresentante pro-tempore il Presidente sig.ra Vezzio Piera Isabella
(Impresa Subappaltatrice)

premesso che:

- A) l'Impresa Subappaltante è risultata affidataria, per conto di **COMUNE DI MALNATE (VA)** con sede in Piazza Vittorio Veneto n.c. 2 - 21046 Malnate (VA) Partita IVA e Codice Fiscale 00243280120 (in seguito per brevità "Amministrazione"), dei lavori denominati "**INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA RELATIVI ALLA VIABILITÀ 2024 / C.I.G. B2307CF9E6 - C.U.P. B27H23001740004**" (rif. Determinazione di aggiudicazione N. 478 in data 19.07.2024);
- B) il Subappaltatore si è offerto di eseguire, per conto dell'Impresa, i lavori di cui al successivo art. 2, dichiarando:
- C.1) che, nell'esecuzione delle prestazioni, è tenuto a rispettare le prescrizioni del "Contratto con l'Amministrazione" in carico all'Impresa Subappaltante, in tutte le sue parti e con i suoi allegati, disposizioni tecniche ed amministrative, regolamenti, documenti contrattuali ed ogni altro atto e documento relativo o richiamato, e che la Subappaltatrice dichiara qui espressamente di conoscere;
- C.2) di essere Impresa specializzata in detti lavori e di disporre della necessaria organizzazione e di capitali sufficienti per garantire l'esecuzione delle lavorazioni di che trattasi con gestione a proprio rischio, nonché di disporre di macchine, attrezzature ed eventuali opere provvisorie conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e che i soggetti che utilizzeranno tali macchine/strumenti sono idonei, ovvero addestrati, informati e formati all'utilizzo delle stesse secondo la vigente normativa in materia;
- C.3) di **possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale** previsti dal TUSL e relativi allegati, e di essere consapevole di tutti gli obblighi derivanti dalle norme emanate con il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- C.4) di operare con personale che è alle proprie dipendenze stabilmente e continuativamente (sottostando all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di "tessera di riconoscimento") ed è dotato dei Dispositivi di Protezione Individuale previsti nel proprio DVR, nonché per l'accesso ai luoghi di lavoro;
- C.5) che il sottoscritto e il personale dipendente sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e idonei alla/e mansione/i svolta/e;
- C.6) di aver preso esatta conoscenza dei luoghi e delle condizioni in cui dovranno essere eseguiti i lavori di cui trattasi, nonché delle modalità di esecuzione previste dall'Amministrazione, e di avere piena e compiuta conoscenza, per esserne in possesso, delle prescrizioni generali e particolari degli elaborati progettuali tutti relativi all'affidamento richiamato al punto A) che precede;
- C.7) di avere valutato indistintamente, nessuno escluso, i rischi e gli oneri connessi con i

suddetti lavori e di aver ritenuto congrui, remunerativi e convenienti i prezzi di cui al successivo art. 2;

C.8) che **non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di cui agli artt. 94-95-96-97-98 del D. Lgs. 36/2023** e s.m.i., nemmeno nei confronti dei soggetti ivi prescritti al comma 3 e di essere **in possesso degli eventuali requisiti di ordine speciale prescritti dai documenti di gara per l'assunzione in subappalto dei predetti lavori**;

C.9) di essere titolare delle seguenti posizioni di iscrizione:

C.C.I.A.A. di VARESE n. 00756750121 / n. R.E.A. VA-154727 dal 23/05/1979

I.N.P.S. di VARESE n. 8704706617

I.N.A.I.L. di VARESE n. 25340621/52

CASSA EDILE di VARESE n. 1591

C.C.N.L. applicato: EDILIZIA E INDUSTRIA

Entrambi le parti dichiarano che non sussistono, tra la Subappaltante e la Subappaltatrice, forme di collegamento e/o controllo a norma dell'art. 2359 c.c..

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1- PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 - OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO

L'Impresa affida al Subappaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione di **prestazioni rientranti nella categoria unica prevalente OG3 - quali opere di cantierizzazione, demolizioni, scarifiche e fresature, stesura conglomerati bituminosi e cementizi, ripristino tratti di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, sistemazione e/o rifacimento parziale di cordoli e marciapiedi; posa e messa in quota di manufatti stradali vari, conferimento materiali di risulta a impianti autorizzati, opere stradali complementari e di finitura - per un importo complessivo massimo presunto di Euro 55.000,00** (diconsi in lettere: Cinquantacinquemila/00) - di cui stimati Euro 1.000,00 quali oneri di sicurezza; il Subappaltatore attesta di aver tenuto conto di un costo del lavoro non inferiore al costo stabilito dal C.C.N.L. di categoria e delle leggi previdenziali e assistenziali.

Tale importo potrà essere suscettibile di variazione a seconda della conduzione tecnica dell'opera; eventuali maggiorazioni all'importo del subappalto affidato e/o integrazioni alle categorie di opere subappaltate, saranno comunque subordinate al rilascio delle relative autorizzazioni da parte dell'Amministrazione, nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia.

Articolo 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE

I lavori oggetto del presente Contratto e specificati nell'Art. 2 dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni tecniche e modalità esecutive previste dagli elaborati a base di progetto, nonché in conformità ad eventuali prescrizioni che verranno impartite dall'Impresa e/o dalla Direzione Lavori in corso d'opera. Il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve **garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto principale.**

Articolo 4 - TEMPI DI ESECUZIONE

Il tempo utile per dare ultimati i lavori oggetto del presente contratto di subappalto è quello previsto dal progetto esecutivo dell'opera in argomento. Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito dal presente contratto, ovvero al nuovo maggior termine eventualmente concordato tra le parti - e sempre che il ritardo sia imputabile all'impresa Subappaltatrice - verrà applicata nei suoi confronti la penalità prevista dal capitolato speciale di appalto, salva la dimostrazione del maggior danno da parte dell'Impresa e salva sempre l'eventuale risoluzione del contratto per colpa del Subappaltatore.

Articolo 5 - MISURAZIONE / CONTABILIZZAZIONE

I lavori eseguiti saranno contabilizzati con stati di avanzamento lavori. Detti stati saranno redatti sulla base delle quantità riscontrate in contraddittorio con la Direzione di cantiere dell'Impresa e dell'Amministrazione.

Articolo 6 - PREZZI E RITENUTE

Quale corrispettivo per l'esecuzione dei lavori affidati e per l'adempimento di tutte le obbligazioni e rischi contrattualmente assunti, l'Impresa pagherà al Subappaltatore l'importo risultante dalla contabilità accettata dalla D.L. per la S.A., applicando un ribasso del 5.50% ai prezzi unitari pattuiti, da moltiplicarsi per le quantità realizzate.

Articolo 7 - INIZIO ED ULTIMAZIONE DELLE LAVORAZIONI

Qualora, entro tre giorni dalla consegna, il Subappaltatore non abbia comunicato per iscritto all'Impresa le sue eventuali osservazioni in ordine alla procedibilità di esecuzione dei lavori, la consegna stessa si considera integralmente ed incondizionatamente accettata.

Articolo 8 - ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE

Nel prezzo convenuto si intende compreso e compensato, e pertanto a carico del Subappaltatore, ogni e qualsiasi onere diretto e/o indiretto comunque connesso alla completa e perfetta esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, con eccezione dei soli oneri esplicitamente previsti a carico dell'Impresa nel successivo art. 9.

A puro titolo indicativo, e senza con ciò limitare gli oneri a carico del Subappaltatore, nel prezzo s'intendono compresi e compensati, oltre le lavorazioni sopra descritte, i seguenti oneri particolari:

- a) il trasporto e l'installazione in cantiere di tutti i macchinari ed attrezzature occorrenti per l'esecuzione dei lavori, il relativo spostamento all'interno del cantiere, nonché l'allontanamento al termine dei lavori stessi;
- b) la fornitura dei carburanti e lubrificanti per il funzionamento dei macchinari e delle attrezzature anzidette;
- c) l'adozione di tutti i provvedimenti prescritti dalle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni;
- d) la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i suddetti macchinari nonché la loro custodia;
- e) tutti i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori del presente contratto (all'uopo l'Impresa Subappaltatrice garantisce che tutti i materiali da essa forniti e posti in opera corrisponderanno a quelli indicati nelle prescrizioni tecniche e di capitolato redatto dal Committente e/o approvati per iscritto dalla Direzione Lavori); in particolare, si rammenta che i prodotti da costruzione, fabbricati in serie e coperti da specifica norma europea armonizzata, devono essere accompagnati dalla relativa Dichiarazione di Prestazione (o Declaration of Performance "DoP") e avere contestualmente la nuova marcatura CE secondo il Regolamento Europeo n. 305/2011, c.d. CPR (Construction Products Regulation): questi documenti devono essere forniti contestualmente alla consegna della merce, mentre eventuali certificazioni di qualità relative al processo di fabbricazione possono invece essere trasmesse via e-mail, fax o pec alla scrivente;
- f) tutte le occorrenti prestazioni di manodopera specializzata e qualificata ordinaria comunque necessaria per l'esecuzione dei lavori, i trasporti e gli spostamenti delle attrezzature;
- g) l'applicazione nei confronti degli operai adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento al presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni stesse, del Contratto Collettivo Nazionale Edili ed Affini vigente e degli accordi locali integrativi del medesimo, nonché l'assolvimento nei confronti della Cassa Edile competente di tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi compresa la comunicazione, tramite il servizio telematico "EdilConnect" (a seguito D.M. n. 143/25.06.2021 unificato al sistema CNCE EdilConnect nazionale e accessibile all'indirizzo www.congruitanazionale.it), delle ore di lavoro del personale dipendente impiegato in cantiere. La Subappaltatrice si impegna pertanto: 1) a **corrispondere ai lavoratori un trattamento minimo retributivo e ad assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli previsti per i contratti collettivi di categoria vigenti** e dalle altre forme da essi richiamate, anche in relazione alle opere oggetto di

subappalto - qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale della subappaltante quale contraente principale; 2) a osservare ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato previsto dalle leggi, disposizioni ed accordi sindacali in vigore; 3) a provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie, alle previdenze sociali, ad adempiere a tutte le altre incombenze di legge, inclusa la stipula di congrua polizza RCT/RCO con massimali adeguati all'importanza del cantiere, impegnandosi altresì a comunicare all'Impresa Subappaltante ogni attivazione della polizza, tenendo informata la Subappaltante al fine di prevenire ogni responsabilità della stessa; in ogni caso, l'Impresa Subappaltatrice è tenuta a riparare tutte le opere danneggiate ad essa imputabili; 4) a fornire tutte le informazioni per l'eventuale aggiornamento del fascicolo tecnico dell'opera.

- h) tutti gli oneri connessi alle eventuali trasferte, diarie ed alloggio per il personale alle dipendenze del Subappaltatore;
- i) farsi garante, fino all'approvazione esplicita o tacita di tutte le opere ultimate, per eventuali difformità e vizi, ancorché riconoscibili, delle opere di competenza, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo;
- j) provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto di affidamento, fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge;
- k) invio all'Amministrazione, per tramite della Subappaltante e contestualmente al deposito del contratto di subappalto, della documentazione necessaria, propedeutica al rilascio dell'autorizzazione al subappalto da parte del Committente;
- l) coordinamento con l'Impresa delle proprie attività, attuando una programmazione che tenga conto delle interferenze con eventuali altre imprese e/o con lavori svolti dall'Impresa stessa.

L'impresa Subappaltante non risponderà sotto alcun profilo della custodia e di eventuali danni afferenti ai macchinari, automezzi, mezzi d'opera, beni, materiali e quant'altro di proprietà o in uso della Subappaltatrice e/o dei suoi dipendenti incaricati, anche se verranno lasciati nel cantiere dell'impresa Subappaltante.

Articolo 9 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Il pagamento dei corrispettivi dovuti al Subappaltatore in forza del presente contratto. L'Appaltatore dichiara che l'aliquota I.V.A. da applicare ai lavori farà riferimento alla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate Circolare n. 37/E del 29/12/06 e s.m.i.i..

Articolo 10 - PAGAMENTI

Il pagamento di eventuali acconti per le opere in corso di realizzazione avverrà sulla base di stati di avanzamento dei lavori, con emissione di regolare fattura. A tal fine, la Subappaltante comunica che il proprio codice, cui destinare le fatture da emettersi in modalità elettronica, è il seguente: BA6ET11.

L'importo dei lavori eseguiti, che l'Impresa si impegna a pagare al Subappaltatore, sarà determinato dall'ammontare netto emergente dalla contabilità per stati di avanzamento. Le modalità e i tempi di pagamento seguiranno quelli dell'Amministrazione nei confronti dell'Impresa; la liquidazione avverrà entro venti giorni dal corrispondente pagamento, ovvero nel rispetto della vigente normativa in materia; entro il medesimo termine la Subappaltatrice ha l'obbligo di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla Subappaltante corrisposti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

La rata di saldo sarà liquidata, come sopra, previa liberatoria degli Enti preposti in merito all'adempimento da parte del Subappaltatore degli obblighi contributivi e assicurativi, ai sensi di Legge.

Tutti i pagamenti saranno condizionati alla presentazione della seguente documentazione da parte dell'impresa Subappaltatrice: copia D.U.R.C. in corso di validità ed eventuale ulteriore documentazione attestante la regolarità contributiva, anche ai sensi del C.S.A. e delle disposizioni normative vigenti e future in materia (da presentarsi su richiesta

dell'impresa Subappaltante).

Inoltre, il Subappaltatore dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 47 e 21, c.2 del D.P.R. n. 445/2000, di:

1. aver corrisposto tutto quanto dovuto in termini di salari / stipendi e contributi al personale impiegato durante l'esecuzione dei lavori in oggetto specificati;
2. aver assolto a tutti gli obblighi in materia di versamento di contributi INPS, INAIL, Cassa Edile/Edilcassa, ritenute IRPEF e quant'altro di Legge;
3. di manlevare l'Impresa da qualsiasi responsabilità su eventuali problemi derivanti dal mancato adempimento di quanto ai due punti precedenti.

I pagamenti avverranno esclusivamente mediante bonifici bancari presso un solo istituto di credito del Subappaltatore, al netto di eventuali oneri bancari.

Il pagamento dell'ultima rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.

Articolo 11 - PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELLA S.A.

Qualora non ricorrano i presupposti di legge per il pagamento diretto del subappaltatore da parte della S.A., o in caso di rinuncia da parte del Subappaltatore al pagamento diretto da parte della S.A. (fatta salva l'approvazione espressa della S.A. circa tale modalità di soluzione), la Subappaltante provvederà al pagamento diretto del Subappaltatore. I tempi di pagamento seguiranno quelli dell'Amministrazione nei confronti dell'Impresa; la liquidazione avverrà entro venti giorni dal corrispondente pagamento, ovvero nel rispetto della vigente normativa in materia; entro il medesimo termine la Subappaltatrice ha l'obbligo di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla Subappaltante corrisposti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. L'eventuale modalità del pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante potrà essere sempre riattivata, su richiesta dello stesso Subappaltatore, qualora le tempistiche contrattuali di pagamento non vengano rispettate dall'impresa Subappaltante.

Articolo 12 - SOSPENSIONI O INTERRUZIONI

Il Subappaltatore non potrà opporre alcuna obiezione ed eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori, anche delle singole lavorazioni commesse, che gli venissero ordinate dall'Impresa in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo ed in dipendenza dell'esercizio di facoltà proprie del Committente Generale dell'opera, nonché per esigenze di priorità ovvero di coordinamento del lavoro di terza impresa o ditta interessata alla complessiva esecuzione delle opere. Resta impregiudicato il diritto del Subappaltatore ad eventuale richiesta di congrua proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori. Il caso cosiddetto di forza maggiore è regolato dall'art. 1256 c.c.. L'insorgere e la cessazione della causa di forza maggiore dovranno essere tempestivamente segnalati per iscritto dalla parte la cui prestazione è resa impossibile.

Articolo 13 - NORMATIVA ANTIMAFIA

Il presente contratto è soggetto a quanto previsto dalle Leggi 31.05.65 n. 575, 13.9.82 n. 646 e 19.03.90 n. 55 e loro successive modifiche ed integrazioni. **Entrambe le parti dichiarano che, nei confronti delle medesime, non sussiste alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e/o integrazioni; sono inoltre a conoscenza di essere tenute inoltre all'osservanza di tutte le disposizioni e prescrizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, in ottemperanza alle leggi attualmente in vigore. L'Impresa subappaltatrice attesta che nei confronti dei soggetti indicati all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/06.09.2011, o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto e s.m.i..**

Si conviene inoltre espressamente che il presente contratto si intenderà immediatamente risolto in qualsiasi momento, ai sensi delle leggi sopra richiamate, qualora non dovessero sussistere, a discrezione e avviso delle Autorità ed Enti interessati, i presupposti di legittimità ai sensi della normativa vigente. Nella ricorrenza di tale ipotesi il Subappaltatore avrà diritto unicamente al pagamento dei lavori ordinati e regolarmente eseguiti, nei termini e con le modalità previste dal contratto, senza diritto ad alcun compenso ed

indennizzo di sorta.

Articolo 14 - DIVIETO DI ULTERIORE SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto espresso **divieto** al Subappaltatore **di subappaltare, ulteriormente a terzi, i lavori** affidatigli dall'Impresa con la stipula del presente contratto e/o di cedere, in tutto o in parte a terzi, il contratto stesso. È pure vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dalla Stazione Appaltante.

Articolo 15 - PIANI DI SICUREZZA E NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Impresa Subappaltatrice dovrà attenersi alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori ed a quelle impartite dal Direttore del Cantiere.

L'Impresa Subappaltatrice dichiara fin d'ora di aver ricevuto, visionato e di accettare integralmente il Piano Operativo di Sicurezza predisposto dalla Subappaltante e l'eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento, e relativi allegati, redatto dal Committente Principale dell'opera, e di impegnarsi al rispetto scrupoloso di tutte le disposizioni in essi contenute, essendo tenuta ad osservare le prescrizioni imposte dalle normative vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per l'igiene, impegnandosi altresì a comunicare eventuali rischi specifici delle lavorazioni oggetto del presente contratto e formulare eventuali proposte ed integrazioni ai Piani di Sicurezza.

La Subappaltatrice dovrà predisporre e mettere a disposizione della Subappaltante, con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori di competenza, il Piano Operativo delle misure per la Sicurezza fisica dei lavoratori (al fine di verificarne la congruenza con il proprio e per la necessaria approvazione da parte dell'Amministrazione); nomina quale responsabile dei lavori oggetto del presente subappalto, nonché proprio responsabile della sicurezza, il Sig. Geom. DAVIDE CARRETONI.

Le garanzie prestate dal Subappaltatore per i lavori eseguiti rimarranno efficaci sino all'ultimazione di tutti i lavori, la compilazione della contabilità finale e la formale accettazione di tutti i lavori da parte dell'Amministrazione. Ciò anche in attuazione di quanto prescritto dalle leggi vigenti in materia, alla quale il Subappaltatore dichiara di volersi attenere sotto pena di immediata risoluzione in suo danno.

Articolo 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Impresa avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. esercitando la facoltà prevista nel secondo comma del detto articolo, nel caso in cui il Subappaltatore:

- a) si rendesse colpevole di frode o negligenza grave;
- b) cedesse ad altri anche in parte le lavorazioni affidategli;
- c) procedesse nelle esecuzioni delle lavorazioni affidategli, nonostante previa messa in mora, con evidente negligenza o colpa del medesimo o per insufficienza di mezzi o di personale, o comunque non rispettasse le scadenze programmate, o non rispettasse le prescrizioni tecniche o le modalità di esecuzione previste nell'art. 2 che precede.

Nel verificarsi della risoluzione del contratto ai termini di cui sopra il Subappaltatore, i suoi rappresentanti e dipendenti e comunque i terzi in rapporto con esso saranno allontanati dal luogo dei lavori.

All'atto della comunicazione della risoluzione del contratto sarà redatto dalle parti un verbale di accertamento in contraddittorio delle opere eseguite.

Articolo 17 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Con il contratto da stipularsi con il COMUNE DI MALNATE (VA), l'impresa Subappaltante ha assunto gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso.

2. La società "S.A.I.M.P. S.R.L.", in qualità di Subappaltatrice, assume gli **obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e di cui all'art. 69 del Capitolato Speciale d'Appalto**. A tal fine, si impegna:

a) ad utilizzare uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto, nello specifico:

- BANCA BPER Banca, filiale di Tradate(VA)- IBAN IT 24 W 05387 50580 000042450958

All'uopo, dichiara inoltre che sul/i medesimo/i conto/i corrente/i possono operare i seguenti soggetti:

1. - Vezzio Piera Isabella nata a Turate (Co) il 20/08/1940 residente in Tradate (Va) via delle Viole 1 CF: VZZPSB40M60L470S
 2. - Marco Speroni nato a Varese il 03/08/1964 residente in Tradate (Va) via Bellini 15 CF: SPRMRC64M03L682K
 3. - Paolo Luca Speroni nato a Varese il 21/08/1965 residente in Tradate (Va) via Giordano 11 CF: SPRPLC65M21L682F;
- b) a comunicare tempestivamente all'Impresa Subappaltatrice e all'Amministrazione, ai sensi di Legge, eventuali variazioni circa gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla lettera precedente, nonché circa generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
3. Il presente contratto sarà risolto in tutti i casi di mancato adempimento ai succitati obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 18 - LEGISLAZIONE VIGENTE

Per quanto non espressamente previsto e regolato con il presente contratto, varranno le norme del Codice Civile e della legislazione vigente in materia.

Articolo 19 - FORO COMPETENTE

Le Parti convengono espressamente, che per qualsiasi controversia, in diretta ed indiretta connessione col presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Busto Arsizio (VA).

Articolo 20 - REGISTRAZIONE

La registrazione del presente contratto, avverrà solo in caso d'uso e le spese conseguenti, faranno interamente carico alla Parte che provvederà alla registrazione stessa.

Articolo 21 - INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY

In relazione alla documentazione richiesta all'impresa Subappaltatrice, in base agli articoli costituenti il presente contratto, si informa che tali documenti, contenenti eventuali dati personali dei dipendenti della stessa, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e per la durata del medesimo, nonché per anni due dalla fine del contratto, relativamente ai dati connessi all'istituto della responsabilità solidale ex art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

Resta fermo che la Società Titolare dei suddetti dati, ha l'onere di fornire la relativa informativa ai propri dipendenti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

La Subappaltante ha, oltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo, i diritti di cui agli artt. 15,16,17,18,20,21,22 del c.d. GDPR, che potrà far valere destinando apposita richiesta al titolare del trattamento, presso uno dei recapiti societari della Subappaltatrice.

L'efficacia del presente contratto è subordinata all'autorizzazione o silenzio assenso da parte del Committente "COMUNE DI MALNATE - Piazza Vittorio Veneto n.c. 2 - 21046 Malnate (Prov. VA)".

Si approvano specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, i seguenti articoli:

- 1) PREMESSE
- 2) OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO
- 3) MODALITA' DI ESECUZIONE
- 4) TEMPI DI ESECUZIONE
- 5) MISURAZIONE / CONTABILIZZAZIONE
- 6) PREZZI E RITENUTE
- 7) INIZIO ED ULTIMAZIONE DELLE LAVORAZIONI
- 8) ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE
- 9) ONERI A CARICO DELL'IMPRESA
- 10) PAGAMENTI
- 11) PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELLA S.A.
- 12) SOSPENSIONI ED INTERRUZIONI
- 13) NORMATIVA ANTIMAFIA
- 14) DIVIETO DI ULTERIORE SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
- 15) PIANO DI SICUREZZA E NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

- 16) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- 17) TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- 18) LEGISLAZIONE VIGENTE
- 19) FORO COMPETENTE
- 20) REGISTRAZIONE
- 21) INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY

Lì, data di apposizione firma digitale

Per l'Impresa Subappaltante F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.R.L.:

Il Legale Rappresentante - Re Mario (firma digitale)

Per l'Impresa Subappaltatrice S.A.I.M.P. S.R.L.:

Il Legale Rappresentante - sig.ra Vezzio Piera Isabella (firma digitale)